



Sentenza 39/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Paola Briguori

Consigliere

Oriella Martorana

Consigliere

Antonio Palazzo

Consigliere

Flavia D'Oro

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60856** del registro

di segreteria, promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) (codice

fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonietta Coretti (c.f. CRT NNT 58D53 L117B - PEC

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale

PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale

PRDSRG72L16H5010; posta elettronica certificata:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice

	fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice	
	fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce	
	al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria	
	n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908);	
	appellante	
	contro	
	xx, (C.F. xx) appresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parisi (C. F.	
	PRSCLD75L03G793J - p.e.c. claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),	
	presso il quale ha eletto domicilio in Napoli, alla Via Foria, n. 130;	
	appellato	
	avverso	
	la sentenza n. 50/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per	
	la regione Sardegna, pubblicata il 19 aprile 2023 e notificata il 24 aprile 2023;	
	VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;	
	UDITI, all’udienza del 18 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario di	
	udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore dr.ssa	
	Flavia D’Oro, presenti l’avv. Giuseppina Giannico per l’appellante INPS e	
	l’avv. Claudio Parisi per l’appellato xx.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto notificato depositato in segreteria il 13.6.2023, l’Inps ha impugnato	
	la sentenza in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’appellato	
	xx con riconoscimento del suo diritto al riscatto a titolo oneroso del periodo	
		2

concernente il servizio prestato dall'11.2.1988 al 30.12.1988 con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal collocamento in congedo, ove l'interessato raggiunga effettivamente il requisito dei 18 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995 oltre interessi e rivalutazione secondo legge.

Il ricorso era finalizzato al riconoscimento al riscatto del suddetto periodo con la supervalutazione di 1/5, ai sensi dell'art. 5, comma 3, e 7, comma 3, d.lgs. n.165/1997, per poter maturare il requisito dei 18 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995, in ragione della domanda di riscatto presentata dal ricorrente in data 21.9.2015.

Il giudice di primo grado riteneva fondata la tesi del ricorrente, sostenendo che lo *“spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni, fattore invocato dall'INPS quale elemento asseritamente impeditivo alla concessione del richiesto riscatto”*.

2. Avverso la richiamata sentenza n. 50/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, ha presentato appello l'Istituto previdenziale con un unico motivo di impugnazione, per violazione degli artt. 5 e 7 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, evidenziando che la questione controversa è se il militare possa o meno ottenere, a titolo di riscatto, maggiorazioni dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni,

	qualora il servizio al quale esse sono riferite sia stato svolto prima del 1°	
	gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997.	
	Pertanto, l'ente previdenziale ha concluso chiedendo l'accoglimento del	
	gravame.	
	3. In data 13.7.24, l'appellato xx si costituiva in giudizio chiedendo la	
	conferma della sentenza di primo grado.	
	L'udienza del 8.10.2025 veniva rinviata per motivi organizzativi all'odierna	
	udienza.	
	L'appellato in data 24.1.2026 ha depositato una memoria illustrativa, con cui,	
	riepilogati i fatti di causa, e richiamando la giurisprudenza della Corte dei	
	conti, rammentava che le SSRR della Corte dei conti, con sentenza n. 8/2025,	
	hanno respinto l'interpretazione della normativa proposta dall'INPS. Ha	
	chiesto quindi la conferma della sentenza di primo grado.	
	4. All'udienza del 18.2.2026 l'INPS insisteva per le conclusioni rassegnate in	
	atti, pur consapevole dell'intervento delle SSRR n. 8/2025; l'appellato si	
	riportava alle proprie memorie, chiedendo la conferma della sentenza di primo	
	grado che si è conformata all'orientamento poi avallato anche dalle SSRR della	
	Corte dei conti.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va rigettato.	
	1. Preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti	
	posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui <i>“nei giudizi in materia di pensioni,</i>	
	<i>l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto</i>	
	<i>quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di</i>	
		4

servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". L'art. 170 c.g.c. ha limitato l'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete.

L'appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell'infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l'aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.).

Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall'appellante.

Ciò premesso, la questione verte intorno alla possibilità per il pensionato di conseguire, a titolo di riscatto, una maggiorazione dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni nel caso in cui le maggiorazioni stesse siano da connettere ad un servizio svolto prima del 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997 ed in particolare degli artt. 5 e 7 di tale decreto.

L'atto di impugnazione è infondato.

L'art. 5, comma 1, del d. lgs. 30 aprile 1997 n. 165 rubricato "*computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo*" prevede che gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del d.P.R. n. 1092/1973, all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 ed all'articolo 3,

comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Secondo il disposto del successivo comma terzo, gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

La disciplina transitoria, dettata dall'art. 7, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 165/1997, aggiunge che gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili.

Al fine di pervenire ad un'interpretazione sistematica e congiunta delle richiamate disposizioni, con sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, depositata in data 2 luglio 2025, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

“il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio; la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione; la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con

percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”

Pertanto, secondo la ricostruzione operata dal Giudice della nomofilachia, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, *“sorgendo il diritto per il richiedente a poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, ne discende che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, fermo restando il limite massimo dei cinque anni di computabilità”*.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti (ex multis, I sez. di appe. Sent. n. 21 del 03/02/2026) ha affermato che il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio non trae origine dalla semplice presentazione della domanda di riscatto, ma dal concretizzarsi del fatto costitutivo sottostante e che la successiva presentazione della domanda ed il versamento dell’onere di

	riscatto costituiscono soltanto passaggi formali per l'esercizio del diritto (Sez. I App., sent. n. 211/2025).	
	Ne consegue che l'atto del gravame in esame va respinto alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche delle Sezioni Riunite che consentono di <i>“optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997”</i> , come verificatosi nella fattispecie in esame afferente a periodi di servizio antecedenti al 31 dicembre 1997.	
	Pertanto, in conclusione, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto dall'Inps e conferma la sentenza impugnata.	
	Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale e che ha comportato il sopravvenuto intervento delle Sezioni Riunite.	
	Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 60856 del ruolo generale,	
	RIGETTA	
	l'atto di appello promosso da INPS	
	e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 50/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna.	
	Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.	
		8

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003	
	Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 di detto art. 52, a tutela delle parti private.	
		Il Presidente
		(Tammaro Maiello)
		f.to digitalmente
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private e dei loro danti causa.	
	Roma, lì 27/02/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
		9